



UNIVERSITA' DI FOGGIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DI FOGGIA ANNO 2013

Foggia, 02 luglio 2015



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITA' DI FOGGIA
ANNO 2013

I N D I C E

ARTICOLI	PAG.
Premessa	3
Art. 1 - Campo di applicazione, obiettivi e destinatari	3
Art. 2 - Durata e decorrenza del contratto	4
Art. 3 - Definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio	4
Art. 4 - Ripartizione delle risorse complessivamente disponibili	5
Art. 5 - Indennità accessoria mensile	5
Art. 6 - Indennità di responsabilità personale categorie B, C e D	7
Art. 7 - Definizione delle indennità per attività comportanti oneri o disagi	7
Art. 8 - Indennità di turnazione	8
Art. 9 - Indennità relativa al servizio centrale per i rapporti con l'Istituto cassiere	8
Art. 10 - Indennità per il recapito di documentazione e corrispondenza	9
Art. 11 - Indennità per la movimentazione di volumi e riviste	9
Art. 12 - Indennità per la reperibilità oltre l'orario di lavoro	9
Art. 13 - Indennità di front-office	10
Art. 14 - Indennità di laboratorio	10
Art. 15 - Indennità per l'efficientamento della strumentazione informatica	11
Art. 16 - Incentivazione per la realizzazione di attività e servizi aggiuntivi	11
Art. 17 - Compensi per lavoro straordinario	12
Art. 18 - Regime di cumulabilità del trattamento economico accessorio	13
Art. 19 - Disposizioni finali	13
Art. 20 - Interpretazione autentica delle clausole controverse	13



Premessa

1. Il presente contratto collettivo integrativo (di seguito denominato CCI) è stipulato tra le delegazioni trattanti costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL 2006/2009 (stipulato in sede ARAN il 16/10/2008).

Articolo 1 - Campo di applicazione, obiettivi e destinatari

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Foggia appartenente alle categorie B, C e D, con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato sia determinato. Esso si applica, altresì, al personale della categoria EP per le parti in cui ciò sia espressamente previsto.
2. Premesso che gli obiettivi di sviluppo delle Università non possono prescindere dalla qualità della didattica, della ricerca e dei servizi offerti e che le risorse umane costituiscono un elemento strategico di grande rilievo per il conseguimento dei medesimi obiettivi, il presente CCI ha come obiettivo prioritario quello di accompagnare con adeguati strumenti i progetti di miglioramento complessivo dei servizi offerti. In particolare esso è informato ai seguenti principi guida:
 - a) migliorare l'efficienza del funzionamento e l'efficacia dei servizi resi;
 - b) assicurare un'equa distribuzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio nell'attuale fase di orientamento e motivazione del personale sulle azioni necessarie a garantire i risultati da perseguire;
 - c) cogliere le peculiarità delle singole realtà operative;
 - d) migliorare la qualità lavorativa e la professionalità dei dipendenti introducendo strumenti di gestione e motivazione delle risorse umane diversificati, con l'intento di rispondere alla complessità organizzativa, anche valorizzando il ruolo, l'autonomia e la responsabilità delle persone;
 - e) aumentare il grado di coinvolgimento del personale nei processi di miglioramento dell'Ateneo assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile, con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti.
3. Per la realizzazione degli obiettivi accennati è fondamentale, da un lato, che la contrattazione integrativa persegua, anche considerando gli effetti dell'attuale congiuntura economica ed il contesto socio-economico locale, principi di equità retributiva e sociale e, dall'altro, che tutto il personale sia motivato ed impegnato verso il raggiungimento degli obiettivi comuni di sviluppo.



Articolo 2 - Durata e decorrenza del contratto

1. Il presente CCI decorre dall'1.1.2013, dispiega la sua efficacia giuridica ed economica fino al 31.12.2013 e potrà essere integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza temporale.

Articolo 3 - Definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio

1. Il Fondo ex art. 87 del CCNL 16.10.2008 per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale destinato al personale delle categorie B, C e D relativo all'anno 2013, al netto della somma di € 445.770,44 destinata al finanziamento delle progressioni economiche, ammonta ad € 38.335,87, esclusi gli oneri carico Ente, con allocazione sul cap. 101040 per € 6.539,97, sul cap. 101250 per € 21.600,09 e sul cap. 101260 per € 10.195,81.
2. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ex art. 87, c. 1, lett. F) del CCNL 16.10.2008, ammontano, sulla base delle disponibilità accertate alla data del 31.12.2013, a complessivi € 54.936,61, al netto degli oneri carico Ente, con allocazione sul cap. 101040.
3. L'Amministrazione, considerati i rilevanti processi di cambiamento organizzativo avviati, con particolare riferimento alla riforma dello Statuto ed alla ridefinizione delle strutture didattiche e di ricerca, nonché alle implicazioni conseguenti alle innovazioni apportate dalla Legge 240/2010 ed alla gestione dei nuovi servizi affidati all'Università (quali, ad esempio, i Tirocini Formativi Abilitanti per l'insegnamento nella Scuola), ha ritenuto di prevedere, altresì, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del CCNL 16.10.2008, un incremento dell'importo destinato al trattamento accessorio pari ad € 60.000,00 con allocazione su Cap. 101250.
4. Per quanto sopra, l'ammontare complessivo delle risorse destinate per l'anno 2013 al trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo, al netto degli oneri a carico dell'Ente e tenuto conto delle limitazioni e delle riduzioni apportate ai sensi dell'art. 1, c. 189, della L. 266/2005, dall'art. 67, c. 5, della L. 133/2008 e dall'art. 9, c. 2-bis, della L. 122/2010, è stato determinato in € 153.272,48 e trova allocazione nei seguenti capitoli di bilancio:

Capitoli di spesa	Stanziamento 2013
Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 (cap. 101250)	€ 81.600,09
Risorse per lavoro straordinario (cap. 101260)	€ 10.195,81
Fondo comune di Ateneo (cap. 101040)	€ 61.476,58
TOTALE	€ 153.272,48



Articolo 4 - Ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2013

1. Al fine di corrispondere agli obiettivi sopra enunciati, le parti stabiliscono di destinare le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2013 ai seguenti istituti previsti dal CCNL del 16.10.2008:

ISTITUTI CCNL 16.10.2008	RISORSE FINALIZZATE
a) Indennità mensile accessoria (art. 88, c. 2, lett. F)	€ 71.744,93
b) Indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D (art. 91, c. 2)	€ 38.950,00
c) Indennità per attività comportanti oneri o disagi (art. 88, c. 2, lett. C)	€ 20.640,00
d) Incentivazione per la realizzazione di attività e servizi aggiuntivi (art. 88, c. 2, lett. E)	€ 3.238,71
e) Remunerazione lavoro straordinario (art. 25, c. 3, lett. F) ed art. 86, c. 1)	€ 13.100,00
TOTALE RISORSE UTILIZZATE	€ 147.673,64

2. Le parti si riservano di definire con un separato accordo la destinazione della somma residuale di € 5.598,84.

Articolo 5 - Indennità mensile accessoria

1. L'indennità mensile accessoria (IMA), introdotta nel Comparto Università dall'art. 41, c. 4, del CCNL 27.1.2005 e rivalutata con le risorse previste dall'art. 5, c. 2, del CCNL 28.3.2006 e dall'art. 88, comma 3, del CCNL 16.10.2008, si finanzia con le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale ex art. 87 del CCNL 16.10.2008. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri e dei valori di riparto dell'indennità stessa.
2. Premesso che, a partire dall'anno 2006, l'Ateneo ne ha previsto la corresponsione al personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie B, C e D nella misura di € 36,00 lordi mensili, le parti stabiliscono di erogare, su base premiale e selettiva, al predetto personale in servizio nell'anno di riferimento, un'indennità mensile accessoria finalizzata a promuovere il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'Amministrazione e della qualità dei servizi resi, nonché ad incentivare la continuità lavorativa e l'effettività della prestazione.
3. Tale indennità viene corrisposta, secondo i criteri di seguito riportati, in considerazione dei risultati positivi raggiunti nell'anno precedente dall'Ateneo, con specifico riferimento alla qualità della didattica e, soprattutto, della ricerca, attestati dal fatto che l'incidenza sul sistema della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) assegnata a



questa Università è stata superiore rispetto all'incidenza della quota base dell'FFO. Infatti, il rapporto tra quota premiale (0,64%) e quota base (0,54%) è risultato pari ad 1,19.

Peraltro, con l'assegnazione di una quota premiale pari ad € 5.222.467, l'Ateneo è riuscito a contenere fortemente l'impatto della contrazione di risorse assegnate al sistema universitario per l'anno 2013. Il taglio sull'FFO 2013 si è attestato, infatti, sull'1,44%, nonostante le prescrizioni contenute nel D.M. 20 dicembre 2013, n. 1051 avrebbero potuto comportare una riduzione fino al 5% rispetto all'FFO 2012. I tagli subiti dagli Atenei sono oscillati, infatti, tra l'1,34% e il 5% e l'Ateneo di Foggia, in questa speciale classifica, si è collocato al secondo posto, preceduto solo dall'Università di Bergamo (taglio 1,34%).

Il contributo reso dal personale tecnico-amministrativo al conseguimento dei risultati di cui sopra è comprovato dalla Performance Organizzativa del 2012, che attestandosi sul valore di 99,74/100, secondo la relazione sulla Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2013, ha evidenziato, a consuntivo, i brillanti risultati organizzativi ed individuali raggiunti dalla tecno-struttura rispetto agli obiettivi programmati.

4. Considerato che le risorse a disposizione non consentono di confermare anche per il 2013 la misura dell'indennità corrisposta nel 2006, le parti stabiliscono di erogare al predetto personale un'indennità mensile per un importo massimo di € 21,66 lordo dipendente, per dodici mensilità e per un importo annuo complessivo di € 260,00. Nel caso in cui le risorse assegnate non consentissero di provvedere all'erogazione delle indennità nella misura stabilita, il valore della stessa verrà proporzionalmente ridotto fino alla concorrenza del budget previsto.
5. L'indennità viene corrisposta al personale in servizio nell'anno 2013, tenuto conto dei seguenti criteri selettivi:
 - a) l'indennità viene erogata al personale nel caso in cui il medesimo abbia contribuito positivamente al raggiungimento della Performance Organizzativa dell'ateneo;
 - b) al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è ridotta nella stessa misura dell'orario di lavoro;
 - c) non spetta al dipendente che presta l'attività lavorativa presso un'altra pubblica amministrazione e dalla quale percepisce il trattamento fondamentale ed accessorio;
 - d) non spetta al dipendente che opera in convenzione con il SSN e che percepisce un trattamento economico equiparato alla dirigenza del comparto Sanità;
 - e) non spetta al dipendente collocato in aspettativa/congedo senza assegni e in congedo per dottorato di ricerca;
 - f) non spetta al dipendente il cui trattamento economico aggiuntivo, di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. b), superi l'importo di € 5.000,00;
 - g) spetta in misura ridotta nel caso in cui il predetto trattamento economico



aggiuntivo sia compreso tra € 2.500,00 ed € 5.000,00, secondo quanto disciplinato al menzionato art. 18.

6. Il contributo positivo reso dal personale è attestato dalla valutazione individuale ottenuta per l'anno 2012. L'IMA viene erogata in misura differenziata in ragione dei seguenti pesi attribuiti ai punteggi conseguiti nella valutazione individuale:

PUNTEGGIO	PESO
$70,00 \leq X < 85,00$	90 %
$85,00 \leq X \leq 100,00$	100%

Articolo 6 - Indennità di responsabilità personale categorie B, C e D

1. Premesso che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 23/03/2011, ha approvato lo schema di piano della performance e che, nell'ambito dell'Area strategica denominata "Area dell'Innovazione Amministrativa e Gestionale", tra gli altri, ha individuato la "Riorganizzazione della tecnostruttura" quale obiettivo strategico dell'Ateneo, l'Amministrazione ha portato a compimento nel 2012, con decorrenza dal 15.6.2012 per le strutture didattiche e di ricerca, il riassetto organizzativo complessivo dei servizi amministrativi disposto con il D.D. n. 223 del 22.4.2011 ed ha attribuito al personale delle categorie B, C e D, sulla base dei criteri generali contenuti nel Documento di riorganizzazione delle strutture universitarie, le seguenti funzioni di responsabilità differenziate in ragione del livello di responsabilità organizzativa e della complessità delle competenze attribuite:
- h) Responsabile di Ufficio;
 - i) Responsabile di Settore.
2. Le parti concordano di correlare allo svolgimento di dette funzioni l'erogazione di un'indennità di responsabilità nella misura annua minima di € 330,00 per i Responsabili di Ufficio e di € 930,00 per i Responsabili di Settore. I valori delle suddette indennità potranno essere proporzionalmente adeguati fino alla concorrenza del budget assegnato di € 38.950,00.
3. L'erogazione del suddetto compenso è rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico a decorrere dall'1.1.2013.

Articolo 7 - Definizione delle indennità per attività comportanti oneri o disagi

1. Le parti convengono di corrispondere al personale delle categorie B, C e D dei compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti.
2. Per l'anno 2013 viene destinata la somma di € 20.640,00 alla corresponsione delle seguenti indennità:
- a) indennità di turnazione (v. art. 8): € 500,00;



- b) indennità relativa al servizio per i rapporti con l'Istituto cassiere (v. art. 9): € 800,00;
 - c) indennità per il recapito di documentazione e corrispondenza (v. art. 10): € 200,00;
 - d) indennità per la movimentazione di volumi e riviste (v. art. 11): € 100,00;
 - e) indennità per la reperibilità oltre l'orario di lavoro (v. art. 12): € 3.390,00;
 - f) indennità di front-office (v. art. 13): € 10.850,00;
 - g) indennità di laboratorio (v. art. 14): € 3.600,00;
 - h) indennità per l'efficientamento della strumentazione informatica (v. art. 15): € 1.200,00.
3. Le suddette indennità verranno erogate, a partire dall'1.1.2013, in relazione alle giornate di effettiva presenza e tenuto conto delle limitazioni indicate negli articoli successivi.
4. Nel caso in cui le risorse assegnate non consentissero di provvedere all'erogazione delle indennità nella misura stabilita negli articoli successivi, il valore di ciascuna indennità verrà proporzionalmente ridotto fino alla concorrenza della somma prevista al comma 2 per la specifica attività.

Articolo 8 - Indennità di turnazione

1. L'indennità di turnazione viene corrisposta al personale che per esigenze di servizio è soggetto a turnazione e svolge la propria attività lavorativa in un orario compreso tra le ore 11 e le ore 22. Non si considera turno la prestazione lavorativa che cominci prima del suddetto orario ed, in particolare, la semplice variazione del rientro pomeridiano.
2. Il turno consiste in una rotazione ciclica del personale in prestabilite articolazioni dell'orario di lavoro per ottemperare ad un'effettiva esigenza di servizio che richieda una continuità dello stesso di almeno 10 ore.
3. L'importo lordo dell'indennità di turnazione è di € 1,00 per ogni singolo turno effettivamente svolto e viene corrisposto per un massimo di 100 turni all'anno, compatibilmente con il budget assegnato di € 500,00.

Articolo 9 - Indennità relativa al servizio centrale per i rapporti con l'Istituto cassiere

1. Le parti concordano di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale che svolga una funzione di raccordo con l'Istituto cassiere, recandosi in maniera ricorrente presso la sede di quest'ultimo.
2. L'importo lordo giornaliero della suddetta indennità è di € 1,00 e viene corrisposto per un massimo di 100 giorni all'anno, compatibilmente con il budget assegnato.
3. E' consentita l'erogazione del seguente numero di indennità per le sottostanti unità organizzative:

UNITA' ORGANIZZATIVE	N. MAX INDENNITA'	BUDGET ASSEGNATO
Area Programmazione finanziaria e affari generali	2	€ 200,00
Settori Amministrazione e contabilità dei Dipartimenti	6	€ 600,00
	TOTALE	€ 800,00



Articolo 10 - Indennità per il recapito di documentazione e corrispondenza

1. Le parti concordano di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale adibito presso l'Amministrazione centrale al servizio di recapito della documentazione e della corrispondenza destinata alle strutture didattiche e di ricerca.
2. E' consentita l'erogazione di due indennità, con un compenso individuale lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di € 100,00 giorni all'anno.

Articolo 11 - Indennità per la movimentazione di volumi e riviste

1. Le parti concordano di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale adibito alla movimentazione di volumi e riviste presso la Biblioteca Interfacoltà di Giurisprudenza ed Economia, in considerazione dell'elevato numero di utenti gestiti da tale biblioteca.
2. E' consentita l'erogazione di una sola indennità, con un compenso lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di 100 giorni all'anno.

Articolo 12 - Indennità per la reperibilità oltre l'orario di lavoro

1. La reperibilità è una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall'ordinario orario di lavoro, e di poter raggiungere in un breve lasso di tempo il proprio luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta, qualora si presenti una effettiva ragione di necessità.
2. Le parti concordano di corrispondere un'indennità di disagio, nella misura lorda giornaliera di € 15,00 al personale incaricato dei servizi di seguito specificati:
 - a) Servizio Sicurezza di Ateneo: n. 1 unità di personale a disposizione il sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
 - b) Servizi Informatici di Ateneo: n. 1 unità a disposizione il sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00 ed i festivi dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
3. Le parti concordano, altresì, di corrispondere un'indennità di disagio, nella misura lorda settimanale di € 7,50, a n. 2 unità di personale preposte al Servizio di videosorveglianza delle strutture di via Caggese (Dipartimento di Economia) e di via Arpi (Dipartimento di Studi Umanistici), in considerazione dei compiti aggiuntivi ad esse assegnati.
4. L'erogazione delle suddette indennità potrà avvenire compatibilmente con il budget complessivo di € 3.390,00.

Articolo 13 - Indennità di front-office

1. La presente indennità viene corrisposta al personale che sia assegnato a servizi connotati, in maniera continua, da un forte impatto con l'utenza, in particolare studentesca.
2. L'importo lordo giornaliero della suddetta indennità varia per ciascun servizio in relazione al diverso grado di impatto con l'utenza e viene corrisposto per un massimo di 100 giorni all'anno. Per quanto concerne le Segreterie Didattiche e le Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina, la determinazione del budget assegnato tiene conto delle segreterie operanti presso le sedi decentrate.
3. L'indennità viene corrisposta, pertanto, al personale preposto ai seguenti servizi nel numero massimo appreso specificato ed entro il budget complessivo assegnato di € 10.850,00:

Descrizione servizi	Importo giornaliero	Budget assegnato	Numero indennità	Dipartimenti
Portinerie strutture didattiche e di ricerca	€ 1,00	€ 100,00	1	Scienze Agrarie
		€ 100,00	1	Economia
		€ 100,00	1	Giurisprudenza
		€ 100,00	1	Studi Umanistici
		€ 100,00	1	Medicina
Segreterie didattiche e studenti/Settori Didattica e Servizi agli studenti	€ 1,50	€ 900,00	6	Scienze Agrarie
		€ 750,00	5	Economia
		€ 1.500,00	10	Giurisprudenza
		€ 900,00	6	Studi Umanistici
		€ 2.100,00	14	Medicina
Biblioteche	€ 1,50	€ 3.600,00	24	
URP Ateneo	€ 1,00	€ 200,00	2	
Protocollo centrale	€ 1,00	€ 200,00	2	
Servizio centrale stage e tirocini	€ 1,00	€ 200,00	2	

Articolo 14 - Indennità di laboratorio

1. La presente indennità viene corrisposta al personale dell'area tecnico-scientifica limitatamente ai giorni in cui svolga, in laboratorio o nei siti sperimentali, attività comportanti una potenziale esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale.
2. E' consentita l'erogazione di un massimo di 36 indennità, con un compenso lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di 100 giorni all'anno.
3. L'indennità non è corrisposta al personale conferito all'assistenza sanitaria.



Articolo 15 - Indennità per l'efficientamento della strumentazione informatica

1. Le parti convengono di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale tecnico adibito alle attività di efficientamento della strumentazione informatica in dotazione alle strutture dell'Ateneo.
2. E' consentita l'erogazione di un massimo di 12 indennità, con un compenso lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di 100 giorni all'anno.

Articolo 16 - Incentivazione per la realizzazione di attività e servizi aggiuntivi

1. Le parti convengono di incentivare il personale delle categorie B, C, D ed EP che abbia garantito, in aggiunta ai compiti ordinariamente assegnati a ciascuno, la realizzazione delle attività e dei servizi di seguito indicati:

DESCRIZIONE ATTIVITA'/SERVIZI	BUDGET ASSEGNATO
Supporto allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di Ateneo	€ 1.534,71
Servizio di assistenza fiscale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2013	€ 1.704,00
BUDGET TOTALE	€ 3.238,71

2. Gli incentivi correlati allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di Ateneo sono corrisposti al personale in misura differenziata in ragione della funzione e dell'impegno richiesto. La determinazione degli stessi avverrà sulla base dei criteri di seguito specificati, compatibilmente con il budget assegnato di € 1.534,71:

FUNZIONE SVOLTA	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI
COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	<ul style="list-style-type: none">- L'ammontare dell'incentivo é determinato dalle seguenti voci:<ul style="list-style-type: none">- indennità base;- indennità giornaliera integrativa;- compenso aggiuntivo rapportato al numero di schede elettorali scrutinate da ciascun seggio.- L'indennità base, differenziata in base al ruolo svolto, è pari ad € 78,00 per il presidente e ad 65,00 per segretario e scrutatore;- L'indennità giornaliera integrativa è pari al 10% dell'indennità base moltiplicata per i giorni di durata delle operazioni elettorali;- Il compenso aggiuntivo è pari ad € 0,012/scheda per il presidente e ad € 0,010/scheda per segretario e scrutatore.
COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE	<p>I componenti le commissioni elettorali centrali, sulla base del carico di lavoro svolto, ricevono un'indennità pari a quella attribuita, per la medesima elezione, al presidente del seggio avente il minor numero di schede scrutinate.</p> <p>I componenti le commissioni elettorali organizzative, ove costituite, ricevono un compenso forfettario pari ad € 50,00.</p>
COMPONENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA	<p>Il gruppo di lavoro costituente l'ufficio elettorale, a causa del notevole carico di lavoro che caratterizza l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche, ricevono per tale consultazione elettorale un compenso pari a quello</p>



	dello scrutatore e/o segretario del seggio che ha scrutinato il maggior numero di schede.
PRESIDI DELLE SEGRETERIE STUDENTI	I dipendenti incaricati di presidiare le segreterie studenti nei giorni destinati alle votazioni ricevono un compenso forfettario pari ad € 25,00/giorno.

3. Gli incentivi correlati allo svolgimento del Servizio di assistenza fiscale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2013 sono corrisposti in ragione di € 12,00 per ogni dichiarazione trasmessa all'Agenzia, con una elevazione ad € 24,00 in caso di dichiarazione congiunta. Il budget assegnato è pari ad € 1.704,00.
4. Nel caso in cui le risorse assegnate non consentissero di provvedere all'erogazione delle indennità nella misura stabilita nei commi precedenti, il valore di ciascun incentivo verrà proporzionalmente ridotto fino alla concorrenza della somma prevista al comma 1 per la specifica attività.

Articolo 17 - Compensi per lavoro straordinario

1. In considerazione dell'esiguità delle risorse destinabili alla corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, il cui ammontare complessivo non può superare l'importo di € 43.702,58, ai sensi dell'art. 88, c. 1, del CCNL, le parti convengono di corrispondere tali compensi solo al personale che svolga i compiti di seguito specificati ed entro il limite del budget assegnato. In tutti gli altri casi, si applica l'art. 27 del CCNL.
2. Al personale che svolge le mansioni di autista presso l'Amministrazione Centrale è riconosciuto il compenso per le ore di lavoro straordinario trascorse alla guida, da corrispondere sulla base di quanto riportato sull'apposito libretto di servizio (ovvero, sui fogli di marcia) e fino alla concorrenza del budget complessivo assegnato, che per l'anno 2013 viene definito in € 6.500,00.
3. Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, in caso di intervento, anche agli Addetti al servizio di reperibilità nella misura corrispondente al numero di ore registrate dalla procedura delle presenze, con arrotondamento in eccesso solo per frazioni orarie superiori a 30 minuti. In ogni caso, detto compenso non potrà essere inferiore al corrispettivo di tre ore di lavoro straordinario per ciascun intervento effettuato. Il budget assegnato è pari ad € 600,00.
4. Il compenso di cui al comma 3 può essere erogato anche nel caso di interventi effettuati in remoto, limitatamente ai servizi che consentano la tracciabilità degli interventi stessi. A tal fine, il Responsabile dovrà produrre idonea documentazione probatoria.
5. Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, altresì, al personale che collabori allo svolgimento di eventi di interesse generale per l'Ateneo e fino alla concorrenza del budget complessivo assegnato, che per l'anno 2013 viene definito in € 6.000,00.



Articolo 18 - Regime di cumulabilità del trattamento economico accessorio

1. La corresponsione del trattamento accessorio previsto negli articoli precedenti è sottoposta alle seguenti limitazioni:
 - a) tutte le voci del trattamento accessorio previste dal presente CCI, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dagli autisti e delle indennità di posizione e di risultato del personale EP, sono cumulabili fino all'importo complessivo di € 2.000,00;
 - b) l'indennità mensile accessoria può cumularsi con altri compensi corrisposti dall'Ateneo in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed all'indennità di Ateneo se gli stessi non superano l'importo di € 2.500,00. Concorrono al raggiungimento della predetta soglia tutti i compensi aggiuntivi percepiti, a qualsiasi titolo, dal personale nell'anno 2013, compreso il trattamento accessorio disciplinato dal presente CCI e l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/79 per il personale che opera presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria. Qualora l'importo totale di detti compensi fosse ricompreso fra € 2.500,00 ed € 5.000,00, l'I.M.A. erogabile, di cui all'art. 5 - co. 2, decrescerà progressivamente con l'avvicinarsi dell'importo dei compensi alla soglia di € 5.000,00 fino ad azzerarsi.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva indicata al precedente art. 4.
2. Le eventuali economie che dovessero residuare in esito alla liquidazione dei compensi previsti dal presente C.C.I. saranno ripartite, in parti uguali, tra i destinatari dell'indennità di disagio di cui all'art. 7, con esclusione dei percettori dell'indennità di reperibilità.
3. Le clausole del presente CCI che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. In tale caso, le parti si incontreranno per definire una nuova formulazione del CCI conforme con il dettato legislativo e contrattuale.

Art. 20 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente CCI, le parti si incontreranno entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del CCI.



Letto, approvato e sottoscritto.

1	RICCI Maurizio	Rettore	Firmato
2	QUARTUCI Costantino	Direttore Generale	Firmato
3	MARCHITTO Luigi P.	FLC-CGIL	Firmato
4	VASCO Tommaso	CISL - UNIVERSITA'	Firmato
5	ANGIULLI Luigi	UIL - RUA	Firmato
6	RUBERTO Vito	SNALS - UNIVERSITA'	Firmato
7	MAZZONE Michele	CSA di CISAL UNIVERSITA'	Firmato
8	DI LETIZIA Cristina	Componente R.S.U.	Firmato
9	FRANCESCA Maria	Componente R.S.U.	Firmato
10	GRAVINA Anna	Componente R.S.U.	Firmato
11	MONTAGNA Attilio	Componente R.S.U.	Firmato
12	MONTELEONE Pasquale	Componente R.S.U.	Firmato
13	RINALDI Matteo	Componente R.S.U.	Firmato